CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 marzo 2009 (13.03)
(OR. en)

6506/09

Fascicolo interistituzionale: 2008/0079 (COD)

CODEC 172
STATIS 15
AGRI 60

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 18 e 19 febbraio 2009)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione[1], hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

[1] GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La relatrice, Elisabeth JEGGLE (PPE/DE-DE) ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una relazione contenente un pacchetto di emendamenti di compromesso. A norma dell'articolo 131 del regolamento interno del Parlamento europeo, la relazione ha formato oggetto di una votazione unica senza discussione.

Nella votazione, che ha avuto luogo il 19 febbraio 2009, la plenaria ha adottato gli emendamenti di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti[1], il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo così modificato..

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta gli emendamenti adottati nella forma in cui sono stati presentati e adottati dalla plenaria; per contro riporta il testo della proposta della Commissione modificato dagli emendamenti. Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

---

[1] Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 27 marzo 2009 per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

ALLEGATO

(19.2.2009)

Statistiche sui prodotti vegetali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0210),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0179/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0472/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2008)0079

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. .../2009* del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ‖,

‖ deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali[2] e il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali[3] sono stati più volte emendati. Essendo ora necessari ulteriori emendamenti e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire tali atti***, in conformità del nuovo approccio finalizzato a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione***.

(2) Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un'importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati *dell'Unione europea*. Si ritiene inoltre indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione *comunitaria*, siano elaborate statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti.

(3) Per poter assicurare la corretta gestione della politica agricola comune, la Commissione necessita che le *siano* regolarmente trasmessi dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali.

(4) ***Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga*** il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ▌ *prevede* un programma di indagini comunitarie ***tenendo conto*** della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole fino al ***2016***.

---

1 *Posizione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009.*
2 *GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.*
3 *GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.*

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[1], tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione e che sono disaggregate per unità territoriali *dovrebbero* utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, ai fini della compilazione di statistiche regionali comparabili, le unità territoriali *dovrebbero* essere definite conformemente alla classificazione NUTS.

(6) Allo scopo di attenuare gli oneri a carico degli Stati membri, le prescrizioni in merito a dati regionali non *dovrebbero* risultare più gravose di quelle ***stabilite dalla*** legislazione precedentemente vigente (salvo che nel frattempo non siano comparsi nuovi livelli regionali). ***Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania e al Regno Unito siano forniti unicamente a livello di unità territoriali NUTS 1.***

(7) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente per il tramite del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio[2].

(8) Affinché la transizione dal regime applicabile a norma dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio avvenga senza intoppi, il presente regolamento *dovrebbe* prevedere ***che uno Stato membro possa*** beneficiare di un periodo di transizione della durata massima di ***due anni*** nel caso in cui l'applicazione del presente regolamento ***al suo sistema nazionale*** di statistica richiedesse notevoli adeguamenti e fosse suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico.

(9) ***Le misure per la produzione di statistiche previste nel presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità.*** Poiché l'obiettivo *del presente regolamento*, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle superfici coltivate, sulle rese e sulla produzione di cereali e di altri prodotti diversi dai cereali negli Stati membri, non può essere *realizzato in misura sufficiente* dagli Stati membri e ‖ può *essere realizzato* meglio a livello comunitario, la Comunità può *intervenire in base* al principio di sussidiarietà *sancito dall'*articolo 5 del trattato. ‖ Il presente regolamento *si limita a* quanto è necessario per *conseguire* ***tale*** obiettivo *in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo*.

(10) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[3] ‖ , ***costituisce*** il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento***,*** in particolare ***per quanto riguarda*** il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, ***pertinenza,*** *rapporto costi/benefici, segreto statistico* ***e trasparenza****.* ***Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee[4] di dati statistici protetti dal segreto, costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso a fini non statistici al momento della produzione e della diffusione delle statistiche comunitarie***.

---

1 GU L 154, del 21.6.2003, pag. 1. ‖
2 GU L 179, del 7.8.1972, pag. 1.
3 GU L 52, del 22.2.1997, pag. 1.
4 ***GU L 151, del 15.6.1990, pag. 1.***

(11) *Le misure necessarie per l'esecuzione* del presente regolamento *dovrebbero essere adottate secondo la* decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1].

(12) In particolare, *la* Commissione *dovrebbe avere il potere* di ***modificare le*** tabelle di trasmissione. *Tali misure* di portata generale e ‖ intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento***, anche completandolo con*** nuovi elementi non essenziali, ‖ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici[1] prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni statistiche pertinenti definite nel contesto del programma statistico comunitario. Riconoscendo la necessità della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla produzione e agricoltura biologica, è previsto che la Commissione prenda iniziative appropriate, inclusa la presentazione di una proposta legislativa per affrontare in modo adeguato la questione.

(14) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le statistiche sulle stime iniziali relative ai prodotti vegetali applicate su base volontaria dagli Stati membri.

(15) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle produzioni vegetali e sull'utilizzazione dei terreni ***agricoli***.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "campagna agricola": l'anno civile in cui ha inizio la raccolta;

b) "superficie agricola utilizzata": la superficie ***complessiva occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione o dal suo utilizzo come terra comune***;

c) "superficie coltivata": la superficie corrispondente alla superficie seminata ad esclusione, dopo la raccolta, delle aree sterili (ad esempio, per catastrofi naturali);

d) "superficie destinata ad una coltivazione": la superficie complessiva seminata per produrre una specifica coltura nel corso del medesimo anno;

e) "superficie in cui è stata effettuata la raccolta": la parte della superficie destinata ad una coltivazione in cui si è proceduto alla raccolta; essa può pertanto coincidere con la superficie destinata ad una coltivazione o risultare inferiore a tale superficie;

---

[1] GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23. ‖

f) "superficie in produzione": con riguardo alle coltivazioni permanenti, la superficie in cui potenzialmente si può procedere al raccolto nella campagna agricola di riferimento; sono escluse tutte le superfici non produttive come quelle occupate da nuovi impianti che non hanno ancora iniziato la fase produttiva;

g) "produzione raccolta": i prodotti deteriorati e le perdite in azienda, i quantitativi consumati direttamente e quelli venduti, espressi in unità di peso di prodotto base;

h) "resa": la produzione raccolta rispetto alla superficie coltivata;

i) "coltivazione successiva": l'utilizzo più di una volta nel corso di una determinata annata agraria di un appezzamento di terreno coltivabile, praticandovi ogni volta una sola coltivazione; tale superficie è considerata come superficie coltivata per ciascuna coltura (i concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto);

j) "coltivazione consociata": consociazione di coltivazioni che occupano contemporaneamente un appezzamento di terreno agricolo; la superficie coltivata è in questo caso distribuita tra le diverse produzioni in proporzione alla superficie da esse occupata (i concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto);

k) "coltivazioni a duplice destinazione": coltivazioni aventi più di una destinazione e, per convenzione, considerate coltivazioni per il loro scopo primario e coltivazioni secondarie per il loro scopo accessorio;

l) "coltivazioni in serre o sotto ripari (accessibili all'uomo)": coltivazioni praticate per l'intero ciclo vegetativo o per la quasi totalità di esso in serre o ripari fissi o mobili (di vetro o in plastica rigida o flessibile) di altezza sufficiente per potervi accedere; sono escluse le coltivazioni coperte da fogli di plastica posati sul terreno, nonché sottoposte a copertura tramite campane o tunnel non accessibili all'uomo o strutture mobili coperte da vetro; le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serra e temporaneamente in piena aria sono registrate interamente come coltivazioni in serre, a meno che il periodo di protezione sotto serra non sia di durata estremamente limitata;

m) "superficie principale": generalmente, la parte di un determinato appezzamento occupato da un'unica coltura nel corso di un'annata agraria, inequivocabilmente definita da tale occupazione.

▌

Articolo 3

Copertura

1. Gli Stati membri compilano statistiche sui prodotti agricoli elencati nell'allegato ▌ e prodotti sulla superficie agricola utilizzata all'interno del loro territorio.

2. Le statistiche sono rappresentative di almeno il 95% delle seguenti superfici ▌ :

a) superficie ***complessiva*** investita a seminativi (tabella 1);

b) superficie ***complessiva*** investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2);

c) superficie ***complessiva*** investita a coltivazioni permanenti (tabella 3);

d) superficie agricola utilizzata (tabella 4).

---

[1] ***GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.***

3. Le variabili scarsamente diffuse o non presenti in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione ***e la soglia di scarsa diffusione applicabile ad ognuna di tali coltivazioni entro*** l'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 4

Cadenza e periodo di riferimento

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui all'allegato ▌. Il periodo di riferimento è la campagna agricola. Il primo anno di riferimento è il 2010.

Articolo 5

Precisione

1. Gli Stati membri che effettuano indagini per campione ***a fini statistici*** adottano le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le ***seguenti*** prescrizioni in materia di precisione: ***il coefficiente di variazione dei dati da fornire entro il 30 settembre dell'anno n+1 non deve oltrepassare (a livello nazionale) il 3% della superficie complessivamente coltivata per ciascuno dei seguenti gruppi di coltivazioni principali: cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi), piante da radice, piante industriali e piante raccolte allo stato verde.***

2. Con riguardo alle fonti ***di informazioni statistiche*** diverse dalle indagini ***statistiche***, gli Stati membri si assicurano che tali informazioni siano di qualità almeno pari ***rispetto*** a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.

3. Nel caso di ricorso a fonti amministrative, gli Stati membri informano preliminarmente la Commissione sui metodi utilizzati e la qualità dei dati.

Articolo 6

Trasmissione alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell'allegato ▌ entro i termini specificati per ciascuna tabella.

Le tabelle di trasmissione *previste* all'allegato ▌ possono essere adeguate dalla Commissione ▌. ***Tali*** *misure* intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento***, anche completandolo,*** sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 7

Statistiche regionali

1. I dati contrassegnati con la lettera "R" nell'allegato ▌ sono trasmessi secondo le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente possono essere forniti a livello di unità territoriali NUTS 1 ▌ per la Germania e il Regno Unito.

2. Le variabili che presentano una diffusione scarsa o nulla ***in uno Stato membro*** possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione ***e il limite applicabile per ciascuna coltivazione con riguardo alla definizione di scarsa diffusione entro*** l'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 8

Valutazione della qualità e relazione

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti *parametri* ‖ di valutazione della qualità:

a) "pertinenza": la misura in cui le statistiche soddisfano le esigenze conoscitive attuali e potenziali degli utenti;

b) "accuratezza": il grado di corrispondenza fra la stima e il valore vero ignoto;

c) "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità dell'informazione e l'evento o il fenomeno da essa descritto;

d) "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data ***della*** diffusione dei dati e la data prevista per la loro diffusione;

e) "accessibilità"e "chiarezza": le condizioni e le modalità alle quali gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f) "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra le procedure e gli strumenti di misurazione utilizzati allorché le statistiche sono confrontate nello spazio, nel tempo o tra settori diversi; ***nonché***

g) "coerenza": l'adeguatezza dei dati *ad* essere attendibilmente combinati in modi diversi e a vari scopi.

2. Ogni tre anni e per la prima volta ***ventuno mesi*** dopo la data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

3. Avvalendosi dei parametri di valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, la relazione sulla qualità descrive:

a) l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;

b) il livello di precisione raggiunto per le indagini a campione di cui al presente regolamento;

c) la qualità delle altre fonti utilizzate rispetto alle indagini.

4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica *metodologica* o di altra natura suscettibile di ***avere un impatto considerevole sulle*** statistiche***. Ciò deve avvenire*** non oltre tre mesi ***dall'entrata in vigore*** di tale modifica.

5. È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito ***dall'articolo 1 della*** decisione 72/279/CEE del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, *tenendo* conto *delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione *1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Periodo di transizione

1. Per *attuazione* del presente regolamento possono essere accordati ***a uno Stato membro***, ***secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2,*** periodi di transizione della durata ***massima di due anni a decorrere dal 1º gennaio 2010***, nella misura in cui la sua applicazione ***al sistema statistico nazionale di detto Stato membro*** *necessiti di* notevoli adeguamenti e sia suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico ▌ .

2. A tale scopo uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente ***motivata*** non più di ***[data esatta da precisare]***.

Articolo 11

Abrogazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 *del Consiglio* sono abrogati a *decorrere* dal 1° gennaio 2010.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

3. In deroga alle prescrizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all'articolo 10 continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio per l'intera durata del periodo di transizione accordato.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ‖,

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	*Il* presidente

Tabella 1 Seminativi

Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)							Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)	
	31 *genn* anno n	31 *mag* anno n	30 *giu* anno n	31 *ago* anno n	30 *sett* anno n	31 *genn* anno n +1	30 *sett* anno n +1	30 *sett* anno n	31 *ott* anno n	31 *genn* anno n +1	30 *sett* anno n +1	30 *giu* anno n	31 *ago* anno n
	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Parte A	***SM sopra la soglia***		***SM sopra la soglia***	***SM sopra la soglia***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***		***SM sopra la soglia***
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)*	-		-	-	-	X	R	-	-	X	R		-
Cereali (escluso il riso)*	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-

Frumento tenero e spelta* di cui:	-		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
Frumento invernale*	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Frumento duro*	X		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
Segale e frumento segalato*	X		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
Orzo* di cui:	-		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
Orzo invernale*	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Avena*	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Cereali misti diversi dal frumento segalato*	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Granturco e misto di granturco*	-		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
▌	▌		▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌		▌
*Sorgo**	-		*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*		*X*
*Triticale**	*X*		*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*		*X*
*Miglio, grano saraceno, scagliola**	-		-	-	-	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*		-
*Riso**	-		*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*		*X*
di cui: Indica	-		-	-	-	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*		▌
Japonica	-		-	-	-	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*		▌

	Superficie coltivata							Produzione raccolta				Resa	
	(in migliaia di ettari)							(in migliaia di tonnellate)				(in centinaia di kg/ha)	
	31 genn		30 giu	31 ago	30 sett	***31 mar***	30 sett	30 sett	31 ott	***31 mar***	30 sett		31 ago
	anno n		anno n	anno n	anno n	anno n +1	anno n +1	anno n	anno n	anno n +1	anno n +1		anno n
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	SM sopra la soglia		***SM sopra la soglia***	***SM sopra la soglia***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***	***Per tutti gli SM***		***SM sopra la soglia***
Parte B													
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella ‖ (*compresi* le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)*	-		-	-	-	X	R	-	-	X	X		-
Piselli da foraggio*	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Fave e favette*	-		X	X	X	X	X	-	X	X	X		-
Lupini dolci*	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Altri legumi secchi n.c.a.	-		-	-	-	X	X	▌	▌	▌	▌		-

Piante da radice	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Patate (incluse le patate primaticce e le patate da semina)	-		X	X	X	X	X	-	X	X	X		-
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	-		X	X	X	X	R	-	X	X	R		-
Altre piante da radice n.c.a.	-		-	-	-	X	X	▌	▌	▌	▌		-
Piante industriali	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Colza e ravizzone*	-		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
di cui: colza autunnale	***X***		***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***		***X***
Semi di girasole*	-		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
Semi di lino (lino da olio)*	-		-	-	-	X	R	-	-	X	X		-
Soia*	-		X	X	X	X	R	X	X	X	R		X
Semi di cotone*	-		-	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Altre piante da semi oleosi*	-		-	-	-	X	X	▌	▌	▌	▌		-
Lino da fibra	-		-	-	-	X	R	-	-	X	X		-
Canapa	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Cotone	-		-	-	-	X	R	-	-	X	X		-
▌	▌		▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌		-
Luppolo	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Tabacco	-		-	-	-	X	R	-	-	X	R		-
Piante aromatiche, medicinali e da condimento	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-

▌	▌		▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌	▌		-
Colture energetiche n.c.a.	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Piante raccolte allo stato verde	-		-	-	-	X	X	-	-	-	-		-
Piante annuali raccolte allo stato verde	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
di cui: mais verde	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Altre piante annuali raccolte allo stato verde di cui:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Cereali raccolti allo stato verde	-		-	-	-	X	X	-	-	X	X		-
Leguminose	-		-	-	-	X	X	-	-	-	-		-
Prati e pascoli temporanei	-		-	-	-	X	X	-	-	-	-		-

****I dati relativi alla produzione di questi prodotti sono forniti in grado medio di umidità che ogni Stato membro comunica alla Commissione europea in gennaio/marzo dell'anno n+1 (col. 9)***

Le stime per le colonne 1, 2, 3 e 11 sono obbligatorie per gli Stati membri con una produzione nazionale media all'anno negli ultimi tre anni superiore a:

3 000 000 tonnellate per il frumento (grano) tenero,

1 000 000 tonnellate per il frumento (grano) duro,

900 000 tonnellate per l'orzo,

100 000 tonnellate per la segale e il frumento segalato,

1 500 000 tonnellate per il granturco,

200 000 tonnellate per il triticale,

150 000 tonnellate per l'avena, il sorgo e il riso,

70 000 tonnellate per i piselli da foraggio,

50 000 tonnellate per le favette,

300 000 tonnellate per la colza,

200 000 tonnellate per il girasole,

60 000 tonnellate per la soia,

700 000 tonnellate per le patate,

2 500 000 tonnellate per le barbabietole da zucchero,

e 4 500 000 tonnellate per il mais verde.

Tabella 2 ‖ Ortaggi, meloni e fragole

Termini di trasmissione	Superficie in cui è stata effettuata la raccolta (in migliaia di ettari)			Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
	Totale				
	31 *mar* anno n +1	30 *sett* anno n +1		31 mar anno n +1	30 sett anno n +1
	1	2		3	4
Ortaggi, meloni e fragole	X				
Brassicacee					
Cavolfiori e broccoli	X			X	
Cavolo *cappuccino*	X			X	
Ortaggi a foglia *o* stelo					
Sedano	X			X	
Porri	X			X	
Lattuga	X			X	
***di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo*[(1)]**	***X***				
Indivia	X			X	
Spinaci	X			X	
Asparagi	X			X	
Cicoria	X			X	
Carciofi	X			X	
Ortaggi coltivati per il frutto					
Pomodori	X			X	
***di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo*[(1)]**	***X***				
di cui pomodori per il consumo fresco	***X***			***X***	
Cetrioli	X			X	
***di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo*[(1)]**	***X***				
Cetriolini	X			X	

Meloni	X	▌	▌	X	▌
Cocomeri	X	▌	▌	X	▌
Melanzane	X	▌	▌	X	▌
Zucchine	X	▌	▌	X	▌
Peperoni e peperoncini	X	▌	▌	X	▌
di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo[(1)]	***X***				
Radici, bulbi e tuberi	▌	▌	▌	▌	▌
Carote	X	▌	▌	X	▌
Aglio	X	▌	▌	X	▌
Cipolle	X	▌	▌	X	▌
Scalogni	X	▌	▌	X	▌
Sedano rapa	X	▌	▌	X	▌
Ravanelli	X	▌	▌	X	▌
Legumi	X	▌	▌	▌	▌
Piselli	X	▌	▌	X	▌
Fagioli	X	▌	▌	X	▌
▌	▌	▌	▌	▌	▌
Fragole	X	▌	▌	X	▌
di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo[(1)]	X				
Funghi coltivati	X	▌	▌	X	▌

[(1)] Stime obbligatorie per gli SM con una superficie in cui è stata effettuata la raccolta pari o superiore a 500 ettari

Tabella 3 ‖ Coltivazioni permanenti

Termini di trasmissione	Superficie *di* produzione (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
	31 ***mar*** anno n +1	*31 mar* anno n +1	*30 sett* anno n +1
	1	2	3
Coltivazioni permanenti	X	▌	▌
Frutta di origine temperata	▌	▌	▌
Mele ‖	X	X	▌
di cui mele per il consumo fresco	▌	X	▌
Pere	X	X	▌
Pesche	X	X	▌
Albicocche	X	X	▌
Nettarine	X	X	▌
Ciliegie di cui:	X	X	▌
Amarene	X	X	▌
Prugne	X	X	▌
Bacche ▌	▌	▌	▌
Ribes	X	X	▌
Lamponi	X	X	▌
Frutta a guscio[(1)]	▌	▌	▌
Noci	X	X	▌
Nocciole	X	X	▌
Mandorle	X	X	▌
Castagne	X	X	▌
Frutta di origine subtropicale ▌	▌	▌	▌
Fichi	X	X	▌
Kiwi	X	X	▌
Avocado	X	X	▌
Banane	***X***	***X***	

Agrumi[(1)]	X	▌	▌
Pomeli e pompelmi	X	▌	X
Limoni, limette acide	X	▌	X
Arance	X	▌	X
Piccoli agrumi	X	▌	X
Satsuma	X	▌	X
Clementine	X	▌	X
Viti[(1)]	X	X	▌
Viti per la produzione di uva da vino:	X	X	▌
Vini a denominazione di origine protetta	X	X	▌
Vini a indicazione geografica protetta	X	X	▌
Altri vini	X	X	▌
Viti per la produzione di uva da tavola	X	X	▌
Viti per la produzione di uva passa	X	X	▌
Olivi[(1)]	▌	▌	▌
Olivi per la produzione di olive da tavola	X	X	▌
Olivi per la produzione di olive da olio	X	X	▌
▌	▌	▌	▌

(1) Obbligatorio per gli SM con una zona di produzione nazionale pari o superiore a 500 ettari

Tabella 4 ‖ Utilizzazione dei terreni agricoli

Termine di trasmissione	Superficie principale (in migliaia di ettari) 30 *sett* anno n +1
Superficie agricola utilizzata	R
Seminativi	R
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	X
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi)	X
Patate (incluse le patate primaticce e le patate da semina)	X
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	X
▌	▌
Piante industriali	X
Ortaggi freschi, meloni e fragole	X
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	X
Piante raccolte allo stato verde	X
▌	▌
Altri seminativi	X
Terreni a riposo	R
▌	▌
Pascoli permanenti	R
Coltivazioni permanenti di cui:	X
Frutteti e piantagioni di bacche	R
Oliveti	R
Vigneti	R
▌	▌
Vivai	X